



A.S.D. ARCIERI TORREVECCHIA

C.O.N.I. - F.I.T.A.



F.I.T.A.RCO

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARCIERI TORREVECCHIA

Articolo -1 Denominazione e sede sociale

1 - E' costituita con sede in Roma, Via Eugenio Di Mattei s.n.c. 00168 un'Associazione sportiva, ai sensi degli art. 36 e ss. Codice Civile denominata: " Associazione Sportiva Dilettantistica ARCIERI TORREVECCHIA."

Articolo - 2 Scopo

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. L'Associazione ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e la propagazione del tiro con l'arco in tutte le sue componenti, sportive, agonistiche, amatoriali, didattiche, scientifiche e le attività ad esse connesse. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica del tiro con l'arco, nonché allo svolgimento dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento alla pratica della medesima disciplina sportiva. Nella sede l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. Per il raggiungimento degli scopi, l'Associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, a competizioni sportive, a convegni e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative.
3. E' caratterizzata altresì dalla democraticità, garanzia dei diritti dei soci ordinari e soci iscritti, dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio.
4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale dello Stato Italiano e dell'ordinamento sportivo; si conforma alle norme direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti della FITARCO, e a quelli delle Federazioni e Organismi Internazionali cui questa ultima è affiliata o aderente.
5. L'Associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della FITARCO dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare, attinenti l'attività sportiva.
6. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.
7. L'Associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti e dei tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della FITARCO, è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.



A.S.D. ARCIERI TORREVECCHIA



Articolo - 3 Durata:

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci ordinari.

Articolo - 4 Domanda d'ammissione

La domanda di ammissione alla Associazione in qualità di Socio ordinario o socio iscritto, in seguito indicato come "iscritto", va presentata al Consiglio Direttivo su apposito modulo prestampato.

1. Sono soci ordinari tutti coloro che partecipano alle attività sociali sportive organizzative e gestionali e si assumono le relative responsabilità, previa iscrizione alla stessa. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti e doveri che ne derivano.
Il socio ordinario è tenuto al controllo del rispetto delle norme del regolamento interno, delle misure di sicurezza e delle normative federali da parte di tutti i tesserati.
2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci ordinari solo le persone fisiche che ne fanno richiesta e che siano dotate di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, e che abbiano fatto parte della Associazione in qualità di iscritti per un periodo non inferiore a due anni. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della FITARCO e dei suoi organi.
3. Tutti gli iscritti i quali intendono acquisire la qualifica di socio ordinario dovranno redigere una domanda su apposito modulo entro il mese precedente l'assemblea annuale, al fine di consentire di sottoporre alla stessa eventuali ricorsi contro un diniego da parte del Consiglio Direttivo di cui al successivo paragrafo.
4. La validità della qualità di socio ordinario è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.
5. In caso di domanda d'ammissione a iscritto presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. L'esercente patria potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni del minore.
6. I tesserati sono tenuti al pagamento della quota d'iscrizione FITARCO e della quota sociale annua secondo le modalità stabilite dal regolamento e nella misura stabilita annualmente dall'assemblea dei soci. Al momento dell'iscrizione in qualità di socio ordinario, l'interessato, dovrà versare una ulteriore quota che verrà stabilita annualmente dall'Assemblea, tale quota non potrà comunque essere richiesta in caso di rinuncia alla qualifica di socio ordinario o decadenza dalla stessa. La quota associativa non può essere trasferita a terzi.
7. La richiesta di tesseramento per l'anno successivo avviene entro il 31 ottobre di ogni anno e/o comunque entro il termine stabilito dalla Federazione. Dopo tale termine il tesserato moroso dovrà fare domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, in caso di accettazione lo stesso dovrà



A.S.D. ARCIERI TORREVECCHIA

C.O.N.I. - F.I.T.A.



F.I.T.A.RCO

versare la quota maggiorata come da disposizioni federali e societarie, in caso di parere negativo il tesserato perderà il diritto all'iscrizione.

Articolo - 5 Diritti dei soci:

1. L'A.S.D. Arcieri Torrevecchia riconosce le seguenti figure societarie:
 - a) Soci Ordinari: ovvero coloro che hanno già compiuto la maggiore età ed hanno diritto di voto.
 - b) Soci Onorari: L'Associazione può conferire, su decisione del Consiglio Direttivo, la qualifica di Socio Onorario a persone od Enti, sono esentati dal pagamento della quota sociale, non hanno diritto di voto.
 - c) Soci "Iscritti": ovvero coloro che pur appartenenti alla Associazione non intendono partecipare attivamente alle attività organizzative e gestionali e alla assunzione delle relative responsabilità, non hanno diritto al voto.

L'insieme delle precedenti figure individuate, nel seguito sarà indicato con il termine "tesserati".

2. Tutti i soci ordinari godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.
3. Al socio ordinario è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 14.
4. La qualifica di tesserato dà diritto a frequentare le iniziative indette da Consiglio Direttivo e la Sede sociale, gli impianti adibiti alla pratica del tiro con l'arco e ad usare le attrezzature comuni, secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento societario.

Articolo - 6 Decadenza dei Soci ordinari:

1. I Soci ordinari cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - a) Dimissione volontaria.
 - b) Morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza fissata per il versamento della quota associativa.
 - c) Mancata partecipazione alle attività di cui all'art. 4 c.1. verificata dal Consiglio Direttivo e sottoposta all'Assemblea dei Soci Ordinari, che comporterà la perdita della qualifica di socio ordinario e l'acquisizione di quella di socio iscritto.
 - d) Mancata partecipazione ad almeno due assemblee ordinarie e/o straordinarie.
 - e) Allontanamento definitivo pronunciato contro il socio ordinario che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - f) Scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 26 del presente Statuto.
2. Il provvedimento di allontanamento definitivo è deliberato dalla maggioranza assoluta dei membri componenti il Consiglio Direttivo e deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di allontanamento definitivo rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
3. Il socio ordinario allontanato definitivamente non può essere più riammesso all'Associazione.



A.S.D. ARCIERI TORREVECCHIA



Articolo - 7 Decadenza dei soci iscritti e soci onorari

1. I soci iscritti e soci onorari cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - a) dimissione volontaria.
 - b) Morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza fissata per il versamento della quota associativa.
 - c) Allontanamento definitivo, pronunciato contro il socio iscritto e socio onorario che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - d) Rifiuto di partecipare a gare, raduni e manifestazioni indicate dal Consiglio Direttivo e/o dal responsabile sportivo dell'Associazione.
 - e) Scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto.
4. Il provvedimento di allontanamento definitivo è deliberato dalla maggioranza assoluta dei membri componenti il Consiglio Direttivo e deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di allontanamento definitivo rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
5. Il socio ordinario allontanato definitivamente non può essere più ri ammesso all'Associazione.

Articolo - 8 Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci ordinari,
- b) il Presidente,
- c) il Consiglio Direttivo.

Articolo - 9 Assemblea generale dei soci

1. L'Assemblea generale dei soci ordinari è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e degli iscritti e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci ordinari e iscritti, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno dei soci ordinari, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che propone l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo che vi provvede nei tempi e modi previsti dal successivo Art. 11, e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, in ogni caso, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci ordinari e iscritti.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei consiglieri e in mancanza da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.



A.S.D. ARCIERI TORREVECCHIA

C.O.N.I. - F.I.T.A.



F.I.T.A.RCO

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci ordinari con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo - 10 Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli tesserati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo i soci ordinari. I soci iscritti non avranno diritto di intervento.
2. Ogni socio ordinario può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta non più di un socio ordinario.

Articolo - 11 Compiti dell'Assemblea

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno trenta giorni prima dell'effettuazione, esclusivamente mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della riunione e l'elenco delle materie trattate.
2. L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.
3. L'assemblea elettiva deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, a scadenza del mandato o per la sostituzione dei membri, come previsto dal presente Statuto, per eleggere i componenti del Consiglio direttivo nel numero disciplinato dal successivo Art. 14 e in ogni caso il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.
4. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente articolo 9, comma 2.

Articolo - 12 Validità delle Assemblee

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ordinario ha diritto a un voto.



A.S.D. ARCIERI TORREVECCHIA

C.O.N.I. - F.I.T.A.



F.I.T.A.RCO

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci ordinari e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero soci ordinari intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Articolo - 13 Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima della riunione mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione analogamente all'assemblea ordinaria. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo - 14 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri che è stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di cinque eletti dall'assemblea. L'assemblea inoltre designa il presidente e i consiglieri, nell'ambito delle candidature che dovranno essere presentate almeno venti giorni prima dell'Assemblea ed esposte presso la sede sociale. Le candidature dovranno essere separate per Presidente e Consigliere. È ammessa la candidatura per un'unica carica. Si procederà ad eleggere nell'ordine il Presidente e successivamente i consiglieri. Tutti gli incarichi sociali s'intendono a titolo gratuito. Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative, non ricoprono la medesima carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della FITARCO, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti i soci ordinari e soci iscritti, con le formalità atte a garantirne la massima diffusione ovvero affissione presso la sede della Associazione.
6. Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, si assenti per tre riunioni consecutive, decade dalla carica.



A.S.D. ARCIERI TORREVECCHIA

C.O.N.I. - F.I.T.A.



Articolo - 15 Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto alla carica di consigliere, in ordine di votazioni, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente, fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà avvenire alla prima assemblea utile successiva.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo - 16 Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne è fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Articolo - 17 Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a. deliberare sulle domande di ammissione dei tesserati.
- b. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci;
- c. fissare le date delle assemblee ordinarie da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto delle norme dell'Art.8 e seguenti del presente Statuto;
- d. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- e. adottare i provvedimenti di allontanamento definitivo verso i tesserati, qualora si dovessero rendere necessari;
- f. attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- g. Stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- h. Stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permuta, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario non previsto, formare commissioni e/o gruppi di lavoro, per la gestione delle strutture ricreative dell'Associazione, e commissioni sportive e comunque sono demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;



A.S.D. ARCIERI TORREVECCHIA

C.O.N.I. - F.I.T.A.



F.I.T.A.RCO

- i. Nominare il rappresentante dei tecnici o degli atleti al verificarsi della previsione di cui all'Art.2, c.7 di questo Statuto;
- j. Nominare tecnici, animatori, specialisti per lo svolgimento delle attività societaria e pratica sportiva;
- k. Designare il tesoriere della Associazione.

Articolo - 18 Il Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali; ne è il legale rappresentante per ogni evenienza.

Articolo - 19 Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.

Articolo - 20 Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Articolo - 21 Il Tesoriere

Il tesoriere, designato dal Consiglio Direttivo, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo - 22 Il Rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica/finanziaria dell'Associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti i soci ordinari, per consultazione, copia del bilancio stesso.

Articolo - 23 Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.



A.S.D. ARCIERI TORREVECCHIA

C.O.N.I. - F.I.T.A.



F.I.T.A.RCO

Articolo - 24 Fondo comune

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Articolo - 25 Clausola Compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i tesserati e tra i tesserati medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenza degli Organi e delle norme che disciplinano la giustizia in seno alla FITARCO, definiti dal suo Statuto e dai regolamenti che ne discendono.

Articolo - 26 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci ordinari, convocata in seduta straordinaria, e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 dei soci ordinari aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione di almeno 4/5 dei soci ordinari esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci ordinari aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci ordinari con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190, L. 23.12.1996 n° 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo - 27 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO cui l'Associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.

IL Segretario
MORGIA Fabrizio

IL Presidente
OLIVIERI Fabio